

(N. 1534)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1981
(V. Stampato n. 2727)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Finanze

(FORMICA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 luglio 1981*

**Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378,
concernente adeguamento del limite di reddito per l'applica-
zione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 della
legge 24 aprile 1980, n. 146**

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, concernente adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione di imposta di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Decreto-legge 20 luglio 1981, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981.

Adeguamento del limite di reddito per l'applicazione della detrazione d'imposta di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Considerato che per il corrente anno 1981 il trattamento minimo annuo delle pensioni da lavoro dipendente erogato dall'INPS supera l'importo di lire due milioni cinquecentomila;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare il predetto limite di reddito per consentire all'INPS l'applicazione dell'ulteriore detrazione prevista dal citato articolo 3 della legge n. 146;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1981 l'importo di lire 2 milioni 500 mila di cui all'articolo 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, è elevato a lire 3 milioni.

Art. 2.

Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate per l'anno finanziario 1981 in lire 26.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Proroga per il periodo 1981-1984 del finanziamento agli enti regionali di sviluppo agricolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1981.

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA —
ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA